



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n. 5 del 26 Settembre 2024

Ultimi chiarimenti sui servizi in farmacia (in locali separati)

Il DDL semplificazioni 2024 ha introdotto talune modifiche al D.lgs 153/2009 introducendo Misure di semplificazione per l'erogazione dei servizi in farmacia. Tra queste anche la possibilità di erogare tali servizi in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. Si tratta di un Disegno di Legge che dovrà essere convertito in legge e potrà subire possibili modifiche. Alcune Regioni, anticipando la normativa di semplificazione (non ancora definitiva), hanno emesso provvedimenti che sono stati oggetto di impugnazione.

A seguito di ciò alcune recenti ordinanze dei Giudici amministrativi (tra cui segnaliamo TAR Sicilia Ordinanza RG 1068/2024) hanno alimentato una serie di interpretazioni sui servizi in farmacia all'esterno dei locali per i quali si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

La Giurisprudenza Amministrativa evidenzia che ad oggi l'art. 1 del D.lgs 153/2009 non prevede la possibilità per il farmacista di erogare lo svolgimento dei "servizi" di farmacia (es. telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma spirometria, indagini strumentali etc.) in locali esterni alla farmacia. Il Tar ha in particolare rilevato che "*con esclusivo riferimento ai vaccini SARS-CoV2 e antinfluenzali e ai tamponi, soltanto tali prestazioni possono essere erogate "in aree, locali o strutture anche esterne"*.

Federfarma, con una nota del 13 settembre 2024, ha ribadito che le farmacie continueranno a fornire, all'interno dei propri locali, tutti i servizi legati alla sperimentazione della cosiddetta "farmacia dei servizi", come richiesto dalla Regione Siciliana e in conformità con il decreto legislativo 153/2009. Questi servizi includono analisi di prima istanza, elettrocardiogrammi, holter pressorio e cardiaco, spirometrie, e prelievi di sangue capillare. Le farmacie potranno inoltre continuare a somministrare vaccinazioni e test diagnostici che richiedono il prelievo di campioni biologici (nasali, salivari, orofaringei) anche in "aree, locali o strutture esterne", a condizione che siano conformi agli standard igienico-sanitari e rispettino la privacy, come stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera e-quater del D.lgs 153/2009.

Inoltre, nel contesto del contenzioso amministrativo in corso, è stato ribadito che farmacie e ambulatori rispondono a normative distinte. Le prime sono convenzionate con il SSN e soggette al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e successive modifiche), mentre i secondi



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

sono “privati accreditati” e seguono regole differenti sia in termini di infrastrutture che di esecuzione dei servizi.

Infine, si segnala l'esistenza di ulteriore contenzioso nella Regione Lombardia, dove i ricorrenti (laboratori di analisi e associazioni) hanno impugnato una delibera del 28 maggio 2024 relativa alle prestazioni diagnostiche “diverse dall'autocontrollo”. Gli stessi hanno denunciato una disparità di trattamento tra ambulatori e/o poliambulatori e farmacie, sostenendo che solo i primi sono soggetti a stringenti requisiti strutturali e professionali, come la specifica idoneità dei locali e la presenza di un direttore sanitario (medico o biologo), requisiti che la delibera non contempla per le farmacie.

La presenza di contenziosi aperti su questi temi suggerisce di agire con estrema cautela nelle scelte gestionali della farmacia.